

**Circ. 262/2005 Banca d'Italia:
9° Aggiornamento**

-

**Commenti ABI al documento per la "consultazione"
sulla Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 "Il
bilancio bancario: schemi e regole di compilazione"**

Maggio 2026

L'Associazione Bancaria Italiana accoglie con favore l'opportunità di commentare il documento di consultazione riguardante le proposte di modifica della Circolare n. 262/2005 della Banca d'Italia che disciplina gli schemi e le regole di compilazione del bilancio delle banche, predisposto al fine di allineare l'informativa di bilancio:

- alle modifiche introdotte dallo IASB all'IFRS 9 "Strumenti finanziari" e all'IFRS 7 "Strumenti finanziari informazioni integrative" sorte nell'ambito della PIR del principio e applicabili già a partire dai bilanci che hanno inizio dal 1° gennaio 2026,
- all'introduzione del nuovo principio contabile internazionale IFRS 18 "Presentazione e informativa di bilancio", che sostituirà dal 1° gennaio 2027 lo IAS 1 "Presentazione del bilancio", e
- alla specifica informativa introdotta in materia di cripto-attività.

E' stata particolarmente apprezzata la predisposizione dell'informativa di bilancio tenendo conto della medesima impostazione dei dati prevista per la produzione delle segnalazioni FinRep, nell'ottica di evitare quanto più possibile gli aggravii operativi connessi al sussistere di un doppio binario segnaletico-contabile.

I confronti avuti con le Associate durante il periodo di consultazione non hanno fatto emergere particolari criticità sull'impostazione del documento oggetto di consultazione. Si riportano, tuttavia a seguire, alcune richieste di chiarimenti e suggerimenti di modifiche, nell'ottica del continuo miglioramento del documento e di sempre maggiore riduzione degli aggravii operativi.

Pagina documento: pagina “– 1.5.7 –”

Testo/paragrafo/tabella di riferimento: “Principi generali” – voce 5.28 Attività immateriali: *“le attività immateriali comprendono le attività immateriali disciplinate dallo IAS 38 e le rimanenze di attività immateriali disciplinate dallo IAS 2. Sono inclusi i diritti d’uso acquisiti con il leasing e relativi all’utilizzo di un’attività immateriale (per i locatari) e le attività concesse in leasing operativo (per i locatori). Rientrano tra le attività immateriali anche le cripto-valute e i crediti di carbonio, qualora rispettino la definizione di attività immateriale prevista dallo IAS 38. Queste ultime poste sono incluse tra le rimanenze di attività immateriali, laddove possedute per la vendita nel normale svolgimento dell’attività ai sensi dello IAS 2”.*

Proposta nuovo testo: voce 5.28 Attività immateriali - Le attività immateriali comprendono le attività immateriali disciplinate dallo IAS 38 e le rimanenze di attività immateriali disciplinate dallo IAS 2. Sono inclusi i diritti d’uso acquisiti con il leasing e relativi all’utilizzo di un’attività immateriale (per i locatari) e le attività concesse in leasing operativo (per i locatori). Rientrano tra le attività immateriali anche le cripto-valute e i crediti di carbonio, qualora rispettino la definizione di attività immateriale prevista dallo IAS 38. Queste ultime poste sono incluse tra le rimanenze di attività immateriali, laddove ~~possedute per la vendita nel normale svolgimento dell’attività~~ siano rispettate le previsioni del paragrafo 6 ~~ai sensi~~ dello IAS 2.

Commento/Richiesta di chiarimento: Si richiede l’affinamento della definizione con riferimento a cripto e carbon credit mantenendo il riferimento allo IAS 2 (paragrafo 6), ma senza limitare la definizione alla sola casistica del commerciante intermediario, come già da definizione generale di attività immateriale e materiale.
Sul punto, si rinvia a quanto illustrato nella tabella di stato patrimoniale delle attività (pag. 2.2.4).

Pagina documento: Pagine “– 1.5.12 –” e “– B.7.13 –”

Testo/paragrafo/tabella di riferimento: Pagina 1.5.12: “Principi generali”, **voce 5.52 Cripto-attività** - *“Cripto-valute ai sensi dell’IFRS-IC Agenda Decision di giugno 2019”:* *si intendono le cripto-attività aventi le caratteristiche indicate dall’International Financial Reporting Standard Interpretations Committee (IFRS IC), nell’Agenda Decision del giugno 2019 “Holdings of Crypto currencies” (9), ossia valute digitali o virtuali registrate su un registro distribuito che utilizza la crittografia per la sicurezza, non emesse da un’autorità giurisdizionale o da un’altra parte e che non danno luogo a un contratto tra il titolare e un’altra parte”.*

Pagina B.7.13: Schemi del bilancio consolidato, Nota integrativa consolidata – Parte A
– Politiche contabili, Voce A.7 – INFORMATIVA SULL’OPERATIVITA’ IN CRIPTO-ATTIVITA’
– Tabella A.7.1 Investimenti in cripto-attività: precisazione “Di cui: cripto-valute ai sensi dell’IFRS-IC Agenda Decision di giugno 2019”

Proposta nuovo testo: NA

Commento/Richiesta di chiarimento: Con riferimento alla tabella A.7.1 “Investimenti in cripto-attività” **si richiede di eliminare il “di cui: cripto-valute ai sensi dell’IFRS-IC Agenda Decision di giugno 2019”** in quanto si tratta di definizione tecnica difficilmente comprensibile per i lettori del bilancio e collegata a un’analisi tecnologica onerosa da condurre e che può porre dubbi interpretativi. Peraltro, i cambiamenti tecnologici intervenuti dal 2019 possono aver reso obsoleta la definizione richiamata.

Si evidenzia, inoltre, che sul medesimo tema la definizione prevista nel FINREP (Annex V Part 2. 395) - *“the information on crypto-assets compliant with IFRS-IC (the International Financial Reporting Standard Interpretations Committee in the ‘Holdings of Cryptocurrencies’ June 2019 Agenda Decision) shall also be reported. Crypto-assets compliant with IFRS-IC are those that meet the definition of ‘intangible asset’ and they are accounted for under IAS 38, or in case of holding for sale in the ordinary course of business, under IAS 2 ‘Inventories’”* - è incentrata sulla classificazione contabile. In proposito la tabella A.7.1, a riga 4, già fornisce l’informativa relativa alle attività immateriali ex IAS 38 e ex IAS 2, di fatto rendendo poco utile e difficilmente

comprensibile il contributo informativo del *"di cui: crypto-valute ai sensi dell'IFRS-IC Agenda Decision di giugno 2019"*.

Qualora si ritenesse di voler comunque mantenere tale evidenza, si chiede che le istruzioni per la compilazione siano allineate a quelle già previste dal FINREP.

Pagina documento: pagina “– 2.2.4 –”

Testo/paragrafo/tabella di riferimento: “Il bilancio dell’impresa”, **voce 90.**

Attività immateriali: *“figurano nella presente voce le attività immateriali di cui allo IAS 38, i diritti d’uso acquisiti con il leasing e relativi all’utilizzo di attività immateriali (per il locatario) e le attività concesse di leasing operativo (per il locatore) di cui all’IFRS 16, nonché le rimanenze di attività immateriali disciplinate dallo IAS 2. Nella presente voce figurano, inoltre, i beni in attesa di leasing e i beni in corso di costruzione destinati ad essere concessi in leasing finanziario (nel bilancio del locatore) nel caso di contratti “con ritenzione dei rischi”, cioè nel caso in cui i rischi non si trasferiscono sul locatario anteriormente alla disponibilità dell’attività e alla decorrenza dei canoni di leasing. Rientrano tra le attività immateriali anche le criptovalute e i crediti di carbonio. Queste ultime poste sono incluse tra le rimanenze di attività immateriali, laddove possedute per la vendita nel normale svolgimento dell’attività ai sensi dello IAS 2”.*

Proposta nuovo testo: 90. Attività immateriali - Figurano nella presente voce le attività immateriali di cui allo IAS 38, i diritti d’uso acquisiti con il leasing e relativi all’utilizzo di attività immateriali (per il locatario) e le attività concesse di leasing operativo (per il locatore) di cui all’IFRS 16, nonché le rimanenze di attività immateriali disciplinate dallo IAS 2. Nella presente voce figurano, inoltre, i beni in attesa di leasing e i beni in corso di costruzione destinati ad essere concessi in leasing finanziario (nel bilancio del locatore) nel caso di contratti “con ritenzione dei rischi”, cioè nel caso in cui i rischi non si trasferiscono sul locatario anteriormente alla disponibilità dell’attività e alla decorrenza dei canoni di leasing. Rientrano tra le attività immateriali anche le criptovalute e i crediti di carbonio. Queste ultime poste sono incluse tra le rimanenze di attività immateriali, laddove ~~possedute per la vendita nel normale svolgimento dell’attività~~ siano rispettate le previsioni del paragrafo 6 ~~ai sensi~~ dello IAS 2.

Commento/Richiesta di chiarimento: Si richiede l'affinamento della definizione con riferimento a cripto e carbon credit mantenendo il riferimento allo IAS 2 (paragrafo 6), ma senza limitare la definizione alla sola casistica del commerciante intermediario, come già da definizione generale di attività immateriale e materiale.

Pagina documento: pagina “– 2.3.8 –”

Testo/paragrafo/tabella di riferimento: “Il bilancio dell’impresa” – voce 180
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali – *“nella presente voce va indicato il saldo, positivo o negativo, fra le rettifiche di valore e le riprese di valore relative alle attività materiali detenute ad uso funzionale o a scopo di investimento incluse quelle relative ad attività concesse in leasing operativo e ai diritti d’uso acquisiti con il leasing e relativi all’utilizzo di attività materiali. Ciò a meno che tali rettifiche/riprese di valore non siano riconducibili alla categoria “investimenti” di cui ai paragrafi 53-58 dell’IFRS 18 [...]”.*

La suddetta parte descrittiva sembrerebbe dare la possibilità alla Banca di iscrivere le rettifiche/riprese di valore su immobili IAS 40 all’interno della voce 180 del conto economico individuale (corrispondente alla 210 del consolidato), nella misura in cui la Banca concluda che investire in immobili IAS 40 faccia parte dell’attività aziendale principale svolta.

Tuttavia, la corrispondente tabella 12.1. *Rettifiche di valore nette su attività materiali: composizione* di Nota Integrativa (– A.9.17 –) inibisce la già menzionata possibilità, dal momento che sono state cancellate le voci afferenti agli immobili IAS 40.

Proposta nuovo testo: NA

Commento/Richiesta di chiarimento: Si chiede conferma che alla voce 180 del CE (corrispondente alla 210 del consolidato) debbano essere effettivamente ricondotte anche le rettifiche/riprese di valore su immobili IAS 40 se facenti parte dell’attività

aziendale principale svolta dalla banca. Qualora fosse confermato l'intento classificatorio, si chiede di prevedere, nella tabella 12.1 per il bilancio individuale (14.1 per il consolidato), la possibilità di ripristinare le righe riferite agli immobili IAS 40, ora cancellate.

Pagina documento: pagina “– 2.3.10 –”

Testo/paragrafo/tabella di riferimento: “Il bilancio dell’impresa” – **voce 220 Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali:** analogamente a quanto rappresentato al punto precedente, nel descrivere cosa accolga la voce: *“Nella presente voce figura il saldo, positivo o negativo, fra le svalutazioni e le rivalutazioni, diverse dalle rettifiche di valore e dalle riprese di valore da deterioramento indicate nelle voci 180 e 190 delle attività materiali e immateriali valutate al fair value o al valore rivalutato o al valore di presumibile realizzo, che ai sensi degli IAS 2, 16, 36, 38 e 40 devono essere iscritte nel conto economico, a meno che tali proventi e oneri siano riconducibili alla categoria “investimenti” di cui ai paragrafi 53-58 dell’IFRS 18”.*

La suddetta parte descrittiva sembrerebbe dare la possibilità alla Banca di iscrivere i delta FV sugli immobili IAS 40 all’interno della voce 220 del conto economico individuale (corrispondente alla 250 del consolidato), nella misura in cui la Banca classifichi i relativi immobili come parte dell’attività operativa.

Tuttavia, la corrispondente tabella 16.1 di Nota Integrativa (pagina – A.9.22 –) inibisce la summenzionata possibilità dal momento che sono state cancellate le voci afferenti agli IAS 40.

Proposta nuovo testo: NA

Commento/Richiesta di chiarimento: Si chiede conferma che alla voce 220 del CE del bilancio individuale (250 del CE consolidato) debbano essere effettivamente ricondotte anche le variazioni di Fair Value su immobili IAS 40 se facenti parte

dell'attività aziendale principale svolta dalla Banca. Qualora fosse questo l'intento classificatorio, si chiede di prevedere, nella tabella 16.1 (17.1 del consolidato) la possibilità di ripristinare le righe riferite agli immobili IAS 40, ora cancellate.

Pagina documento: pagina “– 2.3.12 –”

Testo/paragrafo/tabella di riferimento: “Il bilancio dell’impresa – **voce 310. Oneri e proventi finanziari su altre passività:** “*La presente voce comprende gli interessi passivi sui debiti per leasing (cfr. IFRS 16, paragrafo 53, lettera b).*

Nella presente voce figurano anche le variazioni dei fondi per rischi e oneri dovuti al trascorrere del tempo (maturazione degli interessi impliciti nell'attualizzazione) e agli effetti dei cambiamenti nel tasso di sconto, nonché gli interessi maturati nel periodo per effetto del passaggio del tempo e gli effetti dei cambiamenti nel tasso di sconto, relativi agli accantonamenti al trattamento di fine rapporto, ai fondi di quiescenza a benefici definiti e agli eventuali altri benefici a lungo termine. È incluso, altresì, ogni altro onere o provento riconducibile alla categoria “finanziamenti” di cui ai paragrafi 59-66 dell'IFRS 18, nonché le relative differenze di cambio”.

Proposta nuovo testo: riformulare come segue [...] “*Nella presente voce figurano anche le variazioni dei fondi per rischi e oneri dovuti al trascorrere del tempo (maturazione degli interessi impliciti nell'attualizzazione) e agli effetti dei cambiamenti nel tasso di sconto, ~~nonché~~ **Figurano, inoltre, gli interessi maturati nel periodo per effetto del passaggio del tempo con riferimento alle poste contabilizzate ai sensi dello IAS 19 (es. trattamento di fine rapporto, fondi di quiescenza a benefici definiti, altri benefici a lungo termine), nonché gli effetti dei cambiamenti nel tasso di sconto relativi agli accantonamenti al trattamento di fine rapporto, ai fondi di quiescenza a benefici definiti e relativi agli eventuali altri benefici a lungo termine.*** [...]”

Commento/Richiesta di chiarimento: La modifica proposta – eliminazione del riferimento agli effetti dei cambiamenti del tasso di sconto per il trattamento di fine rapporto e per i fondi di quiescenza a benefici definiti – ha l’obiettivo di rendere conforme la rappresentazione a quanto previsto dallo IAS 19; ai sensi del paragrafo 120

per cui gli effetti imputabili alle variazioni delle ipotesi finanziarie (curva dei tassi), così come quelle delle ipotesi demografiche sono rilevati in contropartita della Riserva da valutazione. Mantenuto invece il riferimento degli effetti del cambiamento nel tasso di sconto per gli altri benefici a lungo termine, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 156 dello IAS 19.

Pagina documento: “- 2.7.31 -” e “- 2.7.32 -”

Testo/paragrafo/tabella di riferimento: ALTRE INFORMAZIONI - 1. Impegni e garanzie finanziarie rilasciate (diversi da quelli designati al fair value).

Proposta nuovo testo: NA

Commento/Richiesta di chiarimento: Si chiede conferma che, ai fini della rappresentazione degli impegni - e nello specifico degli accordi contrattuali offerti dagli istituti di credito non ancora accettati dalla clientela - debbano essere seguite le stesse modalità di rappresentazione previste dal Finrep (tabella F.09.01.01) che prevedono un esplicito rimando all'art. 111 par. 4 della CRR.

Pagina documento: pagina “- 3.1.1 -”

Testo/paragrafo/tabella di riferimento: “Il bilancio consolidato”, Disposizioni generali, rinvio alle disposizioni emanate dall'IVASS per i contratti assicurativi di pertinenza delle imprese di assicurazione incluse nel consolidamento: Basi di aggregazione.

Proposta nuovo testo: Na

Commento/Richiesta di chiarimento: Come noto, la Circolare 262 richiama le disposizioni emanate dall'IVASS in materia di informativa sui contratti assicurativi nei bilanci consolidati bancari.

Si sottopone una proposta di semplificazione sulla disclosure nei bilanci dei conglomerati finanziari. Nello specifico, si richiede di poter razionalizzare la presentazione delle tabelle previste da IVASS, superando l'obbligo di duplicazione delle stesse in funzione delle diverse **basi di aggregazione** previste da IVASS.

In linea con il postulato della rilevanza, qualora la banca Capogruppo ritenga che un'informativa eccessivamente granulare (replicando quella dei bilanci assicurativi) non sia significativa - anche sotto un profilo qualitativo - ai fini del bilancio consolidato bancario, si propone di consentire la presentazione di dati aggregati, riducendo il numero delle tabelle richieste. Tale facoltà permetterebbe ai conglomerati finanziari di semplificare la disclosure, quanto meno con riferimento alla duplicazione di tabelle/informazioni (senza duplicazione per basi di aggregazione).

In merito, si precisa quanto segue:

- Facoltatività: la proposta si configura come un'opzione di semplificazione. Le banche che ritenessero opportuno o più efficiente mantenere la rappresentazione analitica (replicando integralmente le tabelle IVASS) restano libere di farlo in virtù del principio di portata generale;
- invarianza della struttura delle tabelle: la struttura dei prospetti (descrizione di righe e colonne) rimarrebbe conforme alle disposizioni IVASS. La riduzione del numero di tabelle si limiterebbe, pertanto, al solo l'effetto del consolidamento in un'unica tabella dei dati in origine esposti in tabelle separate per base di aggregazione (o nell'accorpamento delle colonne per le tabelle del conto economico, che manterrebbero identica struttura per le altre informazioni).

Pagina documento: pagina “– 3.3.1 –”

Testo/paragrafo/tabella di riferimento: “Il bilancio consolidato” - Conto economico -, **voce 290. Utili (Perdite) e dividendi su investimenti in partecipazioni:** figura in tale voce - riconducibile alla categoria “investimenti” del conto economico consolidato - *il saldo tra i proventi e gli oneri relativi alle partecipazioni in società sottoposte a influenza notevole o controllate congiuntamente valutate al patrimonio netto.*

Proposta nuovo testo: NA

Commento/Richiesta di chiarimento: Si chiede dove dovrebbero essere rappresentati gli effetti economici delle partecipazioni qualora non fossero valutate al patrimonio netto, ad esempio in caso di esercizio della FVO ai sensi dello IAS 28 par. 18-19 (anche alla luce degli Amendments oggetto di recente consultazione) e fossero detenute nell'ambito dell'attività aziendale principale.

Pagina documento: Pagine “– A.5.3 –” e “– B.5.3 –”

Testo/paragrafo/tabella di riferimento: “Schemi del Bilancio dell'Impresa”, Rendiconto Finanziario - metodo indiretto e “Schemi del bilancio consolidato”, Rendiconto Finanziario - metodo indiretto: Nuove aperture delle componenti “Interessi” e “Dividendi” previste nella Parte “A. Attività operativa” – Sezione “1. Gestione”

Proposta nuovo testo: NA

Commento/Richiesta di chiarimento: Con riferimento allo schema del Rendiconto finanziario - metodo indiretto (sia individuale che consolidato), la Circolare prevede, come elemento di novità, l’inserimento nella parte A. Attività operative, sezione 1. Gestione, del dettaglio separato di: interessi attivi, interessi passivi, dividendi (componenti reddituali stornate) e interessi attivi incassati, interessi passivi pagati e dividendi incassati (flussi di cassa regolati nell’esercizio).

Tale impostazione non deriva da una modifica apportata dall'IFRS 18 (che non ha introdotto modifiche al par. 31 con riferimento a questo specifico aspetto).

Pertanto, in assenza di aggiornamenti normativi su questo specifico aspetto e stante l'onerosità nella predisposizione del dettaglio richiesto, a fronte della scarsa rilevanza informativa per i lettori dei bilanci bancari, si riterrebbe preferibile prevedere una sola riga di aggiustamenti (già presente nello schema attuale) in cui far confluire il saldo delle altre componenti reddituali, positive e negative, non liquidate nell'esercizio che concorrono alla formazione dell'utile (perdita) operativo (operativa)".

Alla luce di tali considerazioni, si richiede di mantenere l'attuale dettaglio informativo eliminando, quindi, le seguenti voci dal Rendiconto finanziario metodo indiretto:

"interessi attivi e proventi assimilati (-)" / "interessi passivi e oneri assimilati (+)"

"interessi attivi incassati (+) / interessi passivi pagati (-)"

"dividendi (-)"

"dividendi incassati (+)"

facendo confluire gli aggiustamenti tra competenza e cassa nella voce "Altri aggiustamenti", come fino ad ora previsto.

Per completezza, segnaliamo che da un'analisi di benchmark condotta risulta che le principali banche europee non forniscano tali evidenze in maniera disaggregata.

Pagina documento: pagine "– A.8.59 –", "– A.9.4 –" e "– A.9.5 –"

Testo/paragrafo/tabella di riferimento: Schemi del bilancio dell'impresa ai fini della compilazione:

- *della tabella 4 "Gestione e intermediazione per conto terzi" riga "Prestazioni di servizi per cripto-attività"; e*
- *delle tabelle "2.1. Commissioni Attive: Composizione" e "2.3 Commissioni Passive: composizione"- riga "Prestazioni di servizi per cripto-attività";*

Proposta nuovo testo: NA

Commento/Richiesta di chiarimento: Si comprende che il perimetro delle attività rientranti tra le “cripto-attività” debba essere desunto dalla definizione di cripto-attività introdotta nell’aggiornamento della Circolare (ovvero dalla definizione n. 5.52 presente a pag. 1.5.12). Una tale lettura comporta, pertanto, l’esclusione, dalle “cripto-attività” delle attività tradizionali tokenizzate di cui all’Art. 5 bis, punto 5 del Regolamento europeo 575/2013 (es. obbligazioni tokenizzate).

L’impostazione sopra descritta introduce delle difficoltà tecnico-operative rappresentate, in particolare, nel recupero delle informazioni per poter alimentare tali tabelle. Questo perché i clienti potranno aprire rapporti di custodia o amministrazione presso la banca che prevedano l’inclusione, nel medesimo wallet, sia di strumenti finanziari tokenizzati che di cripto attività. In merito si tenga peraltro presente che le cripto attività risultano necessarie, tra l’altro, per la movimentazione degli asset tokenizzati stessi (posto che la movimentazione nella Blockchain richiede di “consumare” cripto-attività per il pagamento delle gas fee).

Nel dettaglio:

- ai fini della compilazione della tabella 4 diventa complesso ed oneroso distinguere gli strumenti finanziari tokenizzati dalle crypto attività;
- ai fini delle Tabelle 2.1 e 2.3 delle Commissioni risulterebbe impossibile – se non mediante assunzioni – scomporre i canoni e le commissioni applicate ai clienti (questo perché il pricing non è scomposto tra strumenti finanziari tokenizzati e cripto-attività, ma avviene a livello del singolo dalle) nonché quelle corrisposte dalla Banca a terzi.

Ai fini della compilazione delle sole succitate tabelle si chiede di fornire maggiore guidance al fine di rendere più chiaro il perimetro delle Cripto-attività da prendere a riferimento per la compilazione di ciascuna tabella.

Pagina documento: pagina – A.10.2 –

Testo/paragrafo/tabella di riferimento: Schemi del bilancio dell'impresa, Nota integrativa - Parte D – Redditività complessiva, Prospetto analitico della redditività complessiva.

Proposta nuovo testo: NA

Commento/Richiesta di chiarimento: In linea con i requisiti informativi introdotti nell'IFRS 7 dal Regolamento (UE) 2025/1047 della Commissione del 27 maggio 2025, per gli strumenti rappresentativi di capitale designati al FVOCI è richiesto di fornire evidenza:

- dell'utile o perdita da fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo (OCI) nel corso dell'esercizio, distinguendo separatamente:
 - la componente riferita agli investimenti ancora detenuti alla data di chiusura (*IFRS 7, par. 11A, lett. f*));
 - la componente riferita agli investimenti eliminati contabilmente nel periodo;
- qualora nel periodo siano stati eliminati contabilmente investimenti in strumenti di capitale FVOCI, dei trasferimenti dell'utile o perdita cumulata nell'ambito del patrimonio netto, effettuati nel corso dell'esercizio e riferiti agli investimenti oggetto di cancellazione. (*IFRS 7, par. 11B, lett. d*).

Nella bozza di aggiornamento della Circolare n. 262, tali nuovi fabbisogni informativi risultano recepiti nell'ambito:

- del prospetto analitico della redditività complessiva (OCI); e
- delle tabelle relative alle riserve da valutazione OCI.

Con riferimento alla voce 20 – Titoli di capitale FVOCI, il prospetto analitico della redditività complessiva (Parte D) richiede di fornire, *inter alia*, l'indicazione delle altre componenti reddituali trasferite ad altre componenti di patrimonio netto.

Al riguardo si osserva che:

- il prospetto della redditività complessiva è finalizzato a rappresentare le componenti di reddito di competenza dell'esercizio;

- i trasferimenti da riserve OCI ad altre componenti di patrimonio netto configurano una riclassifica interna di patrimonio netto, priva di natura reddituale.

Ne consegue che il dettaglio relativo alle componenti reddituali trasferite ad altre componenti di patrimonio netto:

- debbano trovare rappresentazione esclusivamente nel prospetto delle variazioni del patrimonio netto, in coerenza con la loro natura;
- la sua inclusione nel prospetto comprometterebbe la corretta determinazione della redditività dell'esercizio.

Si propone di:

- escludere dal Prospetto analitico della redditività complessiva il dettaglio relativo ai *"trasferimenti ad altre componenti di patrimonio netto"*;
- prevedere che tali informazioni siano fornite:
 - nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto, e
 - nelle relative tabelle di dettaglio delle riserve da valutazione OCI.

Tale impostazione risulta coerente con:

- la finalità del prospetto OCI;
- la natura non reddituale dei trasferimenti.

Le medesime considerazioni risultano applicabili anche alla voce 30, relativa all'effetto del merito creditizio delle passività in fair value option (FVO).

Qualora tale interpretazione non fosse condivisa, si richiede di chiarire le modalità di compilazione del prospetto OCI in presenza di titoli cancellati, con particolare riferimento a:

- la rappresentazione delle variazioni di fair value dell'esercizio relative:
 - agli strumenti in essere;
 - agli strumenti eliminati contabilmente;
- il trattamento dei trasferimenti del cumulo delle riserve OCI a seguito della cancellazione degli strumenti e della loro riclassifica ad altre componenti di patrimonio netto.

Al fine di agevolare la comprensione della richiesta di chiarimento, si veda l'esemplificazione numerica di cui all'allegato.

Pagina documento: pagina “– A.11.22 –”

Testo/paragrafo/tabella di riferimento: Schemi del bilancio dell’impresa, Nota integrativa, Parte E, *Rischio di credito, Sezione 2 – Rischi del consolidato prudenziale, del bilancio consolidato, tabella **A.4 Attività finanziarie e non finanziarie ottenute tramite l’escussione di garanzie ricevute.***

Proposta nuovo testo: NA

Commento/Richiesta di chiarimento: *In linea con quanto riportato nella Circ.115 (pag. II.2.3.43), la voce 40762 corrisponde agli importi inclusi nella colonna “rettifiche di valore complessive” nella tabella A.4 della nota integrativa, Parte E.*

Secondo quanto richiesto dalla Circ. 262, nella suddetta tabella A.4, la colonna “Valore di bilancio” è pari alla differenza tra il valore lordo dell’attività acquisita e le relative rettifiche di valore complessive. Questo comporta che, per i repossessed assets valutati al FV, la colonna rettifiche di valore complessive possa assumere valore positivo o negativo e di conseguenza, per quadrare il valore contabile dell’asset, è necessario considerare sia le rettifiche che le riprese di valore, ovvero sia le variazioni negative che quelle positive di FV. L’omologa tabella di FinRep (FR_13_2/13_3) invece, richiede il valore di bilancio come data entry e le sole variazioni negative di FV o le rettifiche di valore/impairment.

Si chiede l’allineamento tra la suddetta tabella e la corrispondente Finrep o, in alternativa, si suggerisce di modificare la descrizione della colonna “Rettifiche di valore complessive” con la dicitura “Rettifiche nette di valore complessive”.

Pagina documento: pagina “– B.9.26 –”

Testo/paragrafo/tabella di riferimento: “Schemi del bilancio consolidato” - Sezione 21 – Proventi e oneri delle attività finanziarie di investimento, *TABELLA 21.1 Risultato delle attività finanziarie di investimento valutate al fair value con impatto a conto economico: composizione* - **Voce 295 (bis)**.

NOTA: Corrispondente alla medesima tabella prevista con riferimento alla voce 265(bis) del bilancio dell’impresa *20.1 Risultato delle attività finanziarie di investimento valutate al fair value con impatto a conto economico: composizione* pagina – A.9.26 –; - Istruzioni per la compilazione: pagina – 2.3.10–.

Proposta nuovo testo: NA

Commento/Richiesta di chiarimento: Si richiede maggiore guidance per comprendere cosa debba accogliere la voce “4. Derivati di copertura”, tenuto conto che la tabella prevede come strumenti coperti sottostanti attività finanziarie al FVTPL.

Si precisa in merito che, sebbene la medesima voce “Derivati di copertura” sia prevista dalla tabella “1.1 Interessi attivi e proventi assimilati: composizione”, che potrebbe per analogia essere presa a riferimento, permanerebbe il medesimo dubbio in considerazione del fatto che la suddetta voce accoglie i differenziali e i margini maturati sino alla data di riferimento del bilancio relativi ai derivati di copertura del rischio di tasso d’interesse su attività e passività finanziarie.

Non essendo applicabile l’*hedge accounting* alle poste al FVTPL, non vi sarebbero “derivati di copertura” da segnalare alla tabella 21.1, in considerazione del fatto che eventuali derivati di copertura gestionale di poste al FVTPL sarebbero “derivati di negoziazione” e quindi riportati nella riga “1.5 Derivati finanziari” della voce “Attività finanziarie di negoziazione” della medesima tabella.

Inoltre, considerando che i derivati di copertura gestionale di poste al FVTPL possono avere sia natura attiva che passiva, non risulta chiaro dove esporre i risultati reddituali e i differenziali e margini su derivati di copertura gestionale passivi di poste al FVTPL di investimento. Ciò a meno di intendere che:

- nella voce 1.5 Derivati di negoziazione occorra riportare le sole plus/minusvalenze (utili e perdite da negoziazione) dei derivati di copertura gestionale (attivi e passivi) di poste al FVTPL di investimento e
- nella voce 4. Derivati di copertura si debba riportare l'effetto di correzione degli interessi rilevati su poste al FVTPL ottenuto attraverso detti derivati di copertura gestionale.

Titoli di capitale FVOCI - OCI

	(dati in migliaia di euro)	Investimento 1		Investimento 2		Totale	
	Descrizione	Val. contabile	Riserve valutaz	Val. contabile	OCI	Val. contabile	Riserve valutaz
	Saldo al 1° gennaio 2025	-	-	300	0	300	-
	Acquisti	152	-	-	-	152	-
IFRS 7, 11A (f)	Utile/(perdita) da fair value per investimenti in essere	23	23	36	36	59	59
IFRS 7, 11A (c)	Saldo al 1° gennaio 2026	175	23	336	36	511	59
	Acquisti	-	-	58	-	58	-
IFRS 7, 11A (f)	Utile/(perdita) da fair value per investimenti in essere	-	-	73	73	73	73
IFRS 7, 11A (f)	Utile/(perdita) da fair value per investimenti ceduti	68	68	-	-	68	68
IFRS 7, 11B (b)	Vendite	-243	-	-	-	-243	-
IFRS 7, 11A (e), IFRS 7, 11B (c) (d)	Trasferimenti a riserve utili a nuovo	-	-91	-	-	-	-91
IFRS 7, 11A (c)	Saldo al 31 dicembre 2026	-	-	467	109	467	109

Risultato cessione (vendita - acquisto)

91

91

Risultato valutazione (valore di bilancio - acquisti)

109

109

Prospetto analitico della redditività complessiva (esercizio 2026)

effetto fiscale

33%

		Circolare n. 262
Altre componenti reddituali senza rigiro a conto economico	94	34
...		
20. Titoli di capitale ...	141 (*)	50 (**)
a) variazione di fair value		
- titoli di capitale detenuti a fine esercizio	73	73
- titoli di capitale oggetto di cancellazione	68	68
b) trasferimenti ad altre componenti di patrimonio netto	n.a. 	-91 
...		
110. Imposte sul reddito relative alle altre componenti reddituali senza rigiro a conto economico	-47	-17

(*) Il risultato positivo di 141 rappresenta la redditività rilevata nell'esercizio (variazione di fair value dei titoli in essere e di quelli venduti), al lordo dell'effetto fiscale. 94 è l'effetto positivo al netto dell'effetto fiscale

(**) Il risultato positivo di 50 rappresenta la variazione delle riserve OCI (2026: 109; 2025: 59), ma non esprime la redditività dell'esercizio, al lordo dell'effetto fiscale. 34 è l'effetto positivo al netto dell'effetto fiscale

Prospetto delle variazioni di patrimonio netto (esercizio 2026) - importi al LORDO dell'effetto fiscale (Λ)

	Esistenze iniziali	Variazioni di riserve	Redditività compl,	Esistenze finali
...		✓		
Riserve		91		91
Riserve da valutazione	59	-91	141	109
...				

(Λ) Valori lordi indicati ai soli fini esemplificativi. I valori del prospetto sono al netto effetto fiscale

Prospetto delle variazioni di patrimonio netto (esercizio 2025) - importi al NETTO dell'effetto fiscale

	Esistenze iniziali	Variazioni di riserve	Redditività compl,	Esistenze finali
...		✓		
Riserve		61		61
Riserve da valutazione	40	-61	94	73
...				

B.3 Riserve da valutazione delle attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva: variazioni annue

	LORDO effetto fiscale (Λ)	NETTO effetto fiscale
1. Esistenze iniziali	59	40
2. Variazioni positive	141	94
2.1 Incrementi di fair value		
- di cui: titoli di capitale detenuti fino a fine esercizio	73	49
- di cui: titoli di capitale oggetto di cancellazione	68	46
2.4 Trasferimenti ad altre componenti di patrimonio netto (titoli di capitale)		
3. Variazioni negative	-91	-61
3.1 Riduzioni di fair value		
- di cui: titoli di capitale detenuti fino a fine esercizio		
- di cui: titoli di capitale oggetto di cancellazione		
3.4 Trasferimenti ad altre componenti di patrimonio netto (titoli di capitale)	-91	-61 ✓
4. Rimanenze finali	109	73

(Λ) Valori lordi indicati ai soli fini esemplificativi. I valori della tabella sono al netto effetto fiscale

Reference	Equity instruments designated at fair value through other comprehensive income		
		Carrying amount	Other comprehensive income
		CU '000 ^(a)	CU '000 ^(b)
	<i>Investments in EMEA</i>		
	1 January 20X1	800	200
	Investments acquired	155	—
	Fair value gains:		
¹ Paragraph 11A(f) of IFRS 7	Investments held as at year end	45 ¹	45
² Paragraph 11A(f) of IFRS 7	Investments disposed of	20 ²	20
³ Paragraph 11B(b) of IFRS 7	Investments disposed of	(200) ³	—
⁴ Paragraph 11B(d) of IFRS 7	Transfers within equity following disposal	—	(50) ⁴
⁵ Paragraph 11A(c) of IFRS 7	31 December 20X1	820 ⁵	215
Paragraphs 11B(c) and 11B(d) of IFRS 7	The Company transferred a cumulative gain of CU50,000, relating to the disposal of its investment in Entity X, from other comprehensive income to retained earnings during the year.		
Paragraph 11A(d) of IFRS 7	The Company received CU6,000 dividend income from its equity investments during the year, including CU1,000 that was received from Entity X.		
(a) Entity A cross-refers from this column to the note in which the information required by paragraph 93 of IFRS 13 <i>Fair Value Measurement</i> is disclosed.			
(b) Entity A cross-refers from this column to the statement of changes in other comprehensive income and the statement of changes in equity.			